Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci

(93/C 19/05)

Il Consiglio, in data 2 luglio 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato « Agricoltura e pesca », incaricato di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Wick in data 3 novembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 24 novembre 1992, nel corso della 301ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato si compiace della proposta di direttiva del Consiglio in esame, la quale prevede misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci per limitarne gli effetti e la diffusione.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Dato che in caso di acquacultura i pesci vivono insieme in spazi ristretti, talune loro malattie possono assùmere rapidamente proporzioni di epizoozie, diffondendosi a interi stock e provocando perdite di rilievo.

2.2. Date le caratteristiche naturali proprie del settore, le malattie dei pesci sono molto più difficili da contrastare di quelle che colpiscono gli allevamenti in agricoltura.

2.3. Il Comitato giudica quindi necessario intervenire tempestivamente contro queste malattie per evitare che compromettano gravemente la sopravvivenza economica delle aziende.

2.4. Visto che i pesci formano oggetto di scambi sia all'interno che all'esterno della Comunità, è indispensabile adottare misure di lotta comuni contro queste malattie almeno all'interno della Comunità. In proposito il Comitato giudica opportuno instaurare contatti anche con i paesi dell'EFTA.

2.5. Il Comitato si compiace che venga prevista l'eradicazione di epidemie particolarmente infettive.

2.6. Le malattie endemiche vanno eradicate nelle zone e nelle aziende ufficialmente riconosciute come indenni da malattia e devono essere combattute senza indugi nelle altre aziende.

2.7. Il Comitato si compiace del divieto generale della vaccinazione: in effetti, non è affatto da escludere una dispersione dei vaccini nell'acqua con il rischio di contagio in altri allevamenti.

2.8. Il Comitato fa presente che le deroghe al divieto della vaccinazione possono essere pericolose e sottolinea che esse vanno autorizzate solo prevedendo le necessarie disposizioni di sicurezza e garanzie scientifiche.

2.9. Il Comitato accoglie con favore la proposta di armonizzare la diagnosi delle malattie nella Comunità e di affidarla solo a laboratori autorizzati. Esso giudica altresì positivo che questi compiti vengano coordinati da un laboratorio di riferimento.

2.10. Il Comitato richiama l'attenzione sulla necessità di disporre di un numero sufficiente di laboratori: le diagnosi definitive dovranno essere infatti compiute con grande rapidità in maniera da evitare un'ulteriore propagazione della malattia qualora vi siano sospetti d'infezione. Risulta pertanto necessario disporre anche di sufficiente personale qualificato.

2.11. Al riguardo il Comitato chiede alla Commissione di rendere disponibili statistiche sull'importanza economica dell'acquacultura e sul peso che questa assume in relazione all'intero settore della pesca.

2.12. Il Comitato constata che la direttiva del Consiglio ora in esame, la quale prevede provvedimenti comunitari per la lotta contro talune malattie dei pesci, costituisce il seguito logico della « Direttiva del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacultura ». Al riguardo il Comitato rimanda al proprio parere in materia, emesso il 19 settembre 1990 [1].

2.13. In proposito rinvia anche al proprio parere [2] circa la « Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità » (doc. COM(89) 502 def.).

[1] GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 105.
[2] GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 3.

2.14. Il Comitato invita la Commissione a concedere aiuti finanziari per i necessari programmi di eradicazione.

2.15. Il Comitato auspica uno studio scientifico che raggruppi le varie conoscenze disponibili nella Comunità in materia di contagio e di diffusione delle malattie dei pesci unitamente ai dati sulle varietà di pesci resistenti alle malattie. Il contenuto di questo studio dovrebbe costituire il punto di partenza per portare avanti la ricerca scientifica sulle malattie dei pesci.

2.16. Il Comitato prende atto che presso la Commissione esiste un comitato consultivo che si occupa anche dell'acquacultura. Il Comitato auspica che in tale comitato siano rappresentati tutti gli ambienti economici e sociali interessati a quest'ultima.

2.17. Il Comitato fa presente che nella proposta della Commissione i gameti non vengono sempre menzionati nei punti in cui si fa riferimento ai pesci e alle uova. Per evitare malintesi si dovrebbe completare opportunamente il testo.

2.18. Le versioni linguistiche della proposta di direttiva in esame (specie riguardo agli artt. 5 e 13) andrebbero verificate per assicurarne la concordanza.

3. Osservazioni particolari

3.1. *Articolo 1*

Il Comitato constata che la proposta della Commissione si limita a contemplare provvedimenti per la lotta a talune malattie dei pesci e non fa riferimento ai molluschi. Esso auspica che provvedimenti analoghi vengano proposti quanto prima in una direttiva specifica dedicata appunto ai molluschi.

3.2. *Articolo 2*

Qui andrebbero inserite anche le definizioni dell'articolo 2 della « Direttiva del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e altri prodotti dell'acquacultura », dato che la direttiva in esame fa spesso riferimento a tali disposizioni.

3.3. *Articolo 2, paragrafo 3*

Il Comitato propone di modificare come segue il capoverso in esame:

« Pesci sospetti d'infezione:

i pesci che presentano sintomi clinici, lesioni post mortem o reazioni positive agli esami effettuati in laboratorio tali da far sospettare la presenza di una malattia degli elenchi I o II; »

Questa formulazione precisa che il sospetto d'infezione non viene dichiarato unicamente sulla base di supposizioni.

3.4. *Articolo 3*

L'inizio dell'articolo va modificato come segue:

« Tutte le aziende che allevano, detengono o catturano pesci nelle quali... »

Proprio per le malattie dell'elenco I andrebbero considerate anche le aziende che, operando nel settore della pesca fluviale o marittima, catturano solo pesci in libertà i quali possono essere tuttavia infettati o provocare la trasmissione della malattia. In caso contrario non sarebbero applicabili nemmeno le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

3.5. *Articolo 3, paragrafo 2*

Il Comitato propone di sostituire le parole « tenere un registro ... in cui sono iscritti: » con « registrare ». In questo modo si permetterebbero varie procedure che hanno dato buona prova nei singoli Stati membri.

3.6. *Articolo 4*

Al par. 2 va rammentato che l'art. 5 è applicabile unicamente alle malattie dei pesci indicate nell'elenco I.

3.7. *Articolo 8, paragrafo 2*

Il Comitato non giudica opportuno prevedere una deroga per le specie ittiche non portatrici e propone pertanto di depennare il capoverso in esame.

3.8. *Articolo 10, paragrafo 3*

Va precisato che durante il trasporto occorre evitare la fuoruscita di agenti patogeni dai veicoli.

3.9. *Articolo 13, paragrafo 1*

In questo paragrafo occorre precisare il divieto della vaccinazione con vaccini vivi.

3.10. *Articolo 15*

Il Comitato rileva che con la procedura del comitato veterinario permanente proposta nel documento in esame ci si discosta in maniera sostanziale dalle procedure sinora scelte nelle disposizioni veterinarie. Non è possibile alcuna influenza politica sulla definizione dei provvedimenti di volta in volta necessari.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere il diritto di partecipare alle decisioni, mentre la procedura proposta prevede solo che essi vengano interpellati. Il Comitato giudica quindi necessaria una decisione da parte del Consiglio, o perlomeno una decisione nel quadro del comitato permanente veterinario, conformemente al tipo di procedura sinora applicata.

3.11. *Allegato*

Dato che nella direttiva in esame si fa spesso riferimento alle malattie dei pesci, come allegato andrebbe ripreso l'Allegato A della « Direttiva del Consiglio del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacultura ».

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1992.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

Parere in merito alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro [1]

(93/C 19/06)

Il Consiglio, in data 10 agosto 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 118 A del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Etty, in data 19 novembre 1992.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità, il 24 novembre 1992, nel corso della 301ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. **Osservazioni introduttive**

1.1. La proposta di direttiva in esame modifica la Direttiva 90/679/CEE relativa alla « Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro », la quale era una direttiva particolare della Direttiva quadro 89/391/CEE sull'« applicazione di misure atte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. » Il Comitato aveva adottato il parere in merito alla proposta di Direttiva 90/679/CEE nel dicembre 1988.

1.2. L'attuale proposta di modifica della Direttiva 90/679/CEE era già stata annunciata nel testo della direttiva, il cui articolo 18 prevede che il Consiglio deve fissare, entro 6 mesi dalla data di attuazione della direttiva, ovvero per il 28 maggio 1994, un primo elenco di agenti biologici del gruppo 2, 3 e 4 per l'allegato III.

1.3. L'Allegato III alla Direttiva 90/679/CEE era riservato all'elenco di batteri, virus, parassiti e funghi, presentato dalla Commissione insieme alla scheda sull'applicazione del sistema.

1.4. Nel parere del dicembre 1988, il Comitato non ha formulato osservazioni attinenti alle parti rilevanti della proposta di Direttiva 90/679/CEE.

[1] GU n. C 217 del 24. 8. 1992, pag. 32.